

N. R.G. 2277/2021

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
Sezione II CIVILE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/7/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) La riproposizione da parte dell'opponente, dopo un precedente rigetto, della domanda di sospendere *ex art. 649 c.p.c.* la provvisoria esecuzione del decreto opposto, deve ritenersi ammissibile.

Invero, dando innanzitutto atto che sul punto le opinioni giurisprudenziali non sono omogenee, si ritiene che le conclusioni sopra anticipate siano fondate sul dato letterale della normativa, siano coerenti con l'insegnamento della Corte Costituzionale, siano ragionevoli in termini di sistematica giuridica.

Più in particolare e muovendo da una prima angolazione dall'esegesi del testo normativo, si osserva che l'ordinanza *ex art. 649 c.p.c.* è espressamente qualificata come "*non impugnabile*", e conseguentemente per quanto qui rileva non modificabile né revocabile dal giudice che l'ha pronunciata *ex articolo 177 comma 3 numero 2 c.p.c.*, solo laddove venga sospesa la provvisoria esecuzione, non già anche laddove la sospensione venga negata ("*Il giudice istruttore... può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto*"). E specularmente, l'ordinanza *ex articolo 648 c.p.c.* è qualificata come "*non impugnabile*", ed è quindi non modificabile né revocabile, solo laddove venga concessa la provvisoria esecuzione, non già anche laddove la richiesta venga disattesa ("*Il giudice istruttore... può concedere... con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto*"). In sostanza, la non modificabilità e la non revocabilità sono normativamente previste solo laddove il provvedimento sia di accoglimento, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era privo o sospendendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era munito, ed incida quindi in senso positivo o negativo sulla esecutività del titolo; mentre nulla è statuito in ordine al mero rigetto, e cioè al provvedimento di non concessione della provvisoria esecuzione *ex art. 648 c.p.c.* o non sospensione della provvisoria esecuzione *ex art. 649 c.p.c.*, senza incidere quindi sull'esecutività del titolo.

Pertanto, deve ritenersi in tal caso che l'istanza sia reiterabile.

Ed anche sotto un profilo strettamente lessicale, i concetti di non modificabilità e non revocabilità del provvedimento normativamente previsti, meglio si attagliano all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione o di sospensione della stessa, perché solo tale ordinanza può essere tecnicamente revocata o modificata in senso contrario, tramite l'elisione del già avvenuto effetto di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione; in caso invece di iniziale non concessione della provvisoria esecuzione o non sospensione della stessa, un successivo provvedimento di concessione o sospensione, in accoglimento di una istanza riproposta, più che ad una revoca o modifica dell'ordinanza precedente, porterebbe invece semplicemente all'emissione di una nuova ordinanza che per la prima volta incide sulla esecutività.

Da un secondo punto di vista, poi, va osservato che tali conclusioni sono sostanzialmente convalidate anche dalle pronunce della Corte Costituzionale che si è occupata della materia. Infatti, con la sentenza n. 65/1996 la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all'articolo 648 c.p.c. "*nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, conseguentemente la non revocabilità e la non modificabilità, dell'ordinanza che concede (sottolineatura aggiunta) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto*"; ed in parte motiva ha chiarito che la questione è relativa "*ai soli fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex articoli 648 e 649*".

Parimenti, con la successiva ordinanza n. 428/2002 la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 648 c.p.c. nella parte in cui non consente *“la revoca dell'ordinanza che ha concesso (sottolineatura aggiunta) la provvisoria esecuzione”*.

Nuovamente, con l'ancora successiva sentenza n. 306/2007, vengono ulteriormente disattesi i dubbi di legittimità del sistema laddove si prevede *“la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede (sottolineatura aggiunta) la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso dell'opposizione”*; ribadendo poi che il tema riguarda *“la non impugnabilità e quindi la non revocabilità e non modificabilità dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione o sospende quella concessa ai sensi dell'articolo 642 c.p.c.”* (sottolineature aggiunte) ed ulteriormente reiterando per due volte anche nei punti 1 e 2 del 'considerato in diritto' della pronuncia il principio relativo al fatto che il tema riguarda il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione.

Da un terzo punto di vista, la soluzione qui proposta appare poi in ragionevole coerenza con il sistema e certamente non eccentrica.

Infatti, l'immodificabilità del (solo) provvedimento che concede la provvisoria esecuzione e di quello che la sospende, per un verso è finalizzato a stimolare le parti a predisporre sin dagli atti introduttivi difese *“ontologicamente complete ed esaustive”* (così Corte Cost. n. 65/1996), con ciò favorendo sin dall'inizio della controversia un contraddittorio pieno ed efficace: una opposizione generica verrebbe infatti sanzionata con una concessione di provvisoria esecuzione non modificabile sino alla sentenza; e specularmente una comparsa di risposta non puntuale verrebbe sanzionata con la sospensione della provvisoria esecuzione a sua volta non emendabile sino alla sentenza.

Per altro verso, poi, l'immodificabilità del (solo) provvedimento che concede la provvisoria esecuzione e di quello che la sospende, consente di raggiungere l'obiettivo di una ragionevole *“disciplina che stabilizza fino all'esito del giudizio di opposizione il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione”* (Corte Cost. n. 306/2007).

In sostanza, sancendo l'immodificabilità sino alla sentenza del provvedimento che concede o sospende la provvisoria esecuzione, ma la modificabilità del provvedimento che rigetta la relativa richiesta, si ottiene il triplice risultato di stimolare la redazione di atti introduttivi completi; di stabilizzare per tutta la durata del primo grado le esecuzioni promosse dopo il provvedimento concessivo ex articoli 648 o 649 c.p.c.; di tenere però conto di eventuali evenienze istruttorie o comunque sopravvenute, consentendo la riproposizione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. inizialmente rigettata, la quale, ove accolta, comporterebbe la sospensione *ab externo* ex art. 623 c.p.c. della procedura esecutiva iniziata, ovviamente con efficacia *ex nunc*.

Pertanto e conclusivamente sul punto, si ritiene di statuire nel senso sopra indicato della riproponibilità dell'istanza solo a seguito di rigetto, e cioè in un senso mediano rispetto a quelli estremi della riproponibilità in ogni caso o della non riproponibilità in nessun caso, pur autorevolmente sostenuti e pregevolmente motivati anche da giudici di questo stesso Ufficio (cfr. Trib. Reggio Emilia ordinanza 25/3/2021 nel senso della modificabilità anche del provvedimento di accoglimento ex art. 648 c.p.c.; e Trib. Reggio Emilia ordinanza 1/6/2021 nel senso della non reiterabilità in nessun caso dell'istanza, nemmeno a seguito di provvedimento di rigetto).

2) Detto dell'ammissibilità della riproposizione dell'istanza di sospensione ex articolo 649 c.p.c., la stessa è nel merito fondata, dovendosi ora ritenere sussistenti i *“gravi motivi”* di cui alla norma invocata, inizialmente ritenuti invece insussistenti.

In particolare, tenuto conto che la stessa parte opposta riconosce che il credito azionato in sede monitoria deve essere decurtato dagli incentivi ricevuti dal GSE dal 18/11/2018 in poi (cfr. in particolare pag. 13 comparsa di costituzione); tenuto conto che allo stato non è chiaro quanti siano gli incentivi monetari complessivamente ricevuti dal GSE; tenuto conto che a

seguito della concessa provvisoria esecuzione del decreto, l'opposta, così come emerso all'udienza del 14/7/2022, ha già recuperato in sede esecutiva una più che cospicua somma di quasi 700 mila euro, pari a poco meno della metà del credito inizialmente azionato; per questi motivi, non è possibile verificare se e in che misura persiste la posizione debitoria indicata dal decreto ingiuntivo.

Tanto basta ad integrare i "gravi motivi" di cui all'articolo 649 c.p.c. per sospendere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, atteso che le risultanze istruttorie, ad ora incomplete, non consentono un giudizio prognostico sulla quantificazione dell'attuale rapporto dare/avere tra le parti.

3) Proprio al fine di operare la quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti, va poi accolta parzialmente anche la domanda dell'opponente di modifica dell'ordinanza istruttoria emessa da questo giudice. In particolare, tenuto conto che l'opponente aveva già richiesto la documentazione all'opposto relativa agli incentivi da lui ricevuti dal GSE e che non ha titolo per richiederla direttamente al GSE (cfr. allegati 57 e 57 bis fascicolo parte opponente):

- va accolta l'istanza ex articolo 210 c.p.c. di ordinare a parte opposta la documentazione relativa alle somme erogate a titolo di incentivi dal GSE dal 2018 ad oggi in relazione all'impianto per cui è causa;
- va accolta la medesima istanza ex articolo 213 c.p.c. di ordinare al GSE di fornire informazioni scritte in ordine alle somme erogate all'opposto a titolo di incentivi dal 2018 ad oggi in relazione all'impianto per cui è causa;
- non può invece essere accolta la domanda di ammettere ulteriori capitoli testimoniali, in quanto non rilevanti ai fini del decidere;
- parimenti non può essere accolta l'istanza di dichiarare l'incapacità a testimoniare di Marco Montali, ex legale rappresentante dell'opponente, atteso che in relazione alla sua deposizione si pone solo un profilo di attendibilità, non già di incapacità, posto che egli non ha un interesse che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio ex articolo 246 c.p.c. in relazione alle domande formulate dalle parti.

Allo stesso modo, infondata è l'eccezione di decadenza dall'assunzione del teste formulata dagli opposenti, sul presupposto che la prima notifica della citazione testimoniale è stata effettuata presso un indirizzo che non corrisponde all'attuale residenza del teste, rinvenuto con la seconda citazione testimoniale presso un indirizzo di Milano: deve infatti replicarsi che, così come documentato all'udienza del 14/7/2022 dalla difesa dell'opposto, la prima notifica era stata effettuata presso un indirizzo di Montecchio Emilia risultante da un documento di identità in corso di validità, e quindi nessun rilievo può essere mosso alla difesa della convenuta.

4) In ragione di quanto sopra, l'istruttoria deve proseguire con l'assunzione del teste Marco Montali sui capitoli già ammessi con l'ordinanza 26/1/2022.

Per l'incombente, avendo il teste comunicato di dimorare a Milano, va delegato ex articolo 203 c.p.c. il Tribunale di Milano, fissando termine per espletamento al 31/10/2022 e fissando come da dispositivo la prosecuzione davanti a questo Giudice, con riserva di eventualmente disporre CTU contabile.

P.Q.M.

- visto l'articolo 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 318/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 22/2/2021;
- visto l'articolo 210 c.p.c., ordina a G2 s.r.l. di depositare la documentazione relativa alle somme erogate a titolo di incentivi dal GSE dal 2018 ad oggi in relazione all'impianto per cui è causa;

- visto l'articolo 213 c.p.c., autorizza Immobiliare S.IM.MO s.r.l. a richiedere a GSE di fornire informazioni scritte in ordine alle somme erogate al G2 s.r.l. a titolo di incentivi dal 2018 ad oggi in relazione all'impianto per cui è causa;
- visto l'articolo 203 c.p.c., delega il Tribunale di Milano all'assunzione del teste Marco Montali sui capitoli di cui all'ordinanza 26/1/2022, entro il termine del 31/10/2022;
- rinvia all'udienza del 16/11/2022 ore 11:30, per la prosecuzione del giudizio e per decidere se disporre CTU contabile.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 15/7/2022

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini